

CHIARIMENTO 14

QUESITO:

A) Con riferimento al soddisfacimento dei requisiti dei Progettisti, pagina 12 e 13 sub a) del disciplinare, si chiede conferma che in luogo della Categoria ID Opera E08 sia possibile portare servizi con altre categorie ID Opera “E” di grado di complessità almeno pari, o superiore, anche di non medesima destinazione funzionale.

B) Con riferimento al soddisfacimento dei requisiti dei Progettisti, pagina 12 e 13 sub a) del disciplinare, si chiede conferma che in luogo della Categoria ID Opera S04 sia possibile portare servizi con altre categorie ID Opera “S” di grado di complessità superiore, anche di non medesima destinazione funzionale.

C) Ai fini del soddisfacimento dei requisiti relativi ai Progettisti, di cui pagina 12 e 13 del disciplinare, sub a), si chiede conferma che siano ritenuti validi servizi di sola progettazione (lo studio di fattibilità, la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto definitivo, del progetto esecutivo), di progettazione e/o DL e/o CSP/CSE, di sola DL, di sola CSP/CSE.

D) Si chiede conferma che il Progettista Indicato debba produrre in sede amministrativa, solamente, il seguente documento: “OmeroPertini_ModelloB_Requisiti_Progettisti”.

E) Qualora il Progettista Indicato partecipi come RTP Costituendo, si chiede conferma che basti rendere le dichiarazioni presenti nel documento “OmeroPertini_ModelloB_Requisiti_Progettisti” e che non debba produrre il documento “OmeroPertini_ModelloRTI”.

RISPOSTA:

A)+ B) Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplicando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”.

Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “infrastrutture per la mobilità”.

C) Il servizio oggetto di affidamento è da intendersi esclusivamente quello di progettazione. Pertanto ai fini del soddisfacimento dei requisiti relativi ai Progettisti, di cui all’art. 6.3 punto B) lett. a) del Disciplinare di gara, sono da escludere servizi di sola DL e di sola CSP/CSE.

D) Si conferma

E) Qualora il Progettista Indicato partecipi come RTP Costituendo, deve essere prodotto il modello “OmeroPertini_ModelloRTI” e ciascun componente del RTP deve rendere il modello “OmeroPertini_ModelloB_Requisiti_Progettisti”

U

COMUNE DI MONZA

Protocollo N.0158319/2024 del 09/09/2024
Class.: 6.5 «OPERE PUBBLICHE»